

La disciplina in tema di riqualificazione ai fini dell'imposta di registro: il punto della Cassazione

di [Giovambattista Palumbo](#)

Pubblicato il 30 marzo 2019

La giurisprudenza della Corte è da tempo orientata nel senso di escludere che l'art. 20, Dpr. n. 131 del 1986 sia predisposto al recupero di imposte "eluse". L'art. 20, ai fini della determinazione dell'imposta di registro, secondo la Corte, impone, per le fattispecie antecedenti alla nuova disciplina entrata in vigore il 1° gennaio 2018, di qualificare l'atto, o il collegamento di più atti, in ragione della loro intrinseca portata, e cioè in ragione degli effetti oggettivamente raggiunti. L'art. 20, in quanto concerne l'oggettiva portata effettuale dei negozi, non esprime pertanto una regola antielusiva, bensì una regola interpretativa, laddove la prevalenza della natura intrinseca degli atti registrati e dei loro effetti giuridici sul titolo e sulla forma apparente vincola l'interprete a privilegiare la sostanza sulla forma. La pronuncia non tiene però conto dell'intervento di cui all'ultima legge di bilancio che ha certificato espressamente la natura retroattiva della disposizione di cui alla L. 205/17

**Contenuto disponibile esclusivamente agli utenti abbonati.
Che aspetti? [Abbonati ora](#) !**

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l